



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione procedure concorsuali
Reg. proc. un. n. 134.2024

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
dott.ssa ANTONELLA DRAGOTTO - Presidente
dott.ssa ELISABETTA BIANCO - Giudice
dott. MICHELE DELLI PAOLI - Giudice rel.
Ha pronunciato il seguente

DECRETO

-visto il ricorso per concordato preventivo in continuità diretta depositato da PLASTIQUA SRL con sede legale in Viguzzolo (AL), Strada per Garbagna n. 2, in persona del legale rappresentante Paolo DAMILANO, elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazzetta Santa Lucia n. 1, presso lo studio dell' Avv. Andrea PASQUALE del Foro di Alessandria, che la assiste al fine del presente ricorso unitamente all'Avv. Andrea CERUTTI del Foro di Alessandria;

-considerato l'art. 47 CCII, al comma primo, che prevede che *“a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica: ... b) **in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta.** La domanda di accesso al concordato preventivo è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore ed alla conservazione dei valori aziendali”*;

-esaminata la documentazione allegata alla domanda;

-esaminata la documentazione integrativa depositata in data 11.04.2025 a seguito delle criticità evidenziate dal Tribunale in data 01.04.2025;

-visto che il Piano in continuità aziendale diretta prevede:

- A. il soddisfacimento dei creditori con le risorse derivanti dai flussi di cassa del periodo 2025- 2029 pari ad € 1.737.960,00 (al netto dei costi correnti e delle spese), importo comprensivo del realizzo di un bene immobile messo a disposizione da un ex amministratore della Società valorizzato in € 150.000,00;
- B. il pagamento con tali risorse dei creditori (ipotizzando la possibile omologa della Procedura entro il 30 settembre 2025): (i) del 100 % dei crediti in **prededuzione**, che accoglie le spese di giustizia e il 75 % del credito dei professionisti che hanno assistito la Società per l'accesso alla Procedura, entro gennaio 2026; (ii) del 100 % della **classe 1 (non votante)**, che accoglie il residuo 25 % del credito privilegiato dei professionisti che hanno assistito la Società per l'accesso alla Procedura e degli altri professionisti, entro gennaio 2026; (iii) del 100 % della **classe 2 (votante)**, che accoglie i crediti privilegiati *ex art. 2751 bis, n. 5, c.c.*, entro gennaio 2027; (iv) della **classe 3 (votante)**, che accoglie i crediti degli istituti, enti o fondi speciali (compresi quelli sostitutivi o integrativi) che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, indicati dagli artt. 2753 c.c., nel limite dell'alternativa liquidatoria quantificata in € 150.317,00, entro gennaio 2027; (v) della **classe 4 (votante)**, che accoglie i crediti degli istituti, enti o fondi speciali (compresi quelli sostitutivi o integrativi) che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, indicati dagli artt. 2753 e 2754 c.c., per i crediti dagli stessi vantati a titolo di contributi e relativi accessori, oggetto di degrado al chirografo per incapacienza dell'attivo, destinatari della proposta di trattamento di cui all'art. 88, c. 1, CCII, da soddisfarsi in misura pari al 25% delle rispettive pretese, entro gennaio 2028; (vi) della **classe 5 (votante)**, che accoglie i crediti privilegiati con grado 18 degradati al chirografo e quelli chirografari *ab origine*, destinatari della proposta di trattamento di cui all'art. 88, c. 1, CCII, da soddisfarsi nei termini in essa previsti, in misura pari al 25%, entro gennaio 2029; (vii) della **classe 6 (votante)**, che accoglie i crediti privilegiati con grado 19 degradati al chirografo, destinatari della proposta di trattamento di cui all'art. 88, c. 1, CCII, da soddisfarsi nei termini in essa previsti, in misura pari al 25%, oltre al 100 % dell'iva di rivalsa con riferimento ai beni individuati , entro gennaio 2030; (viii) della **classe 7 (votante)**, che accoglie le imposte locali privilegiate ma degradate, nonché quelle chirografarie *ab origine*, da soddisfarsi in misura pari al 20%, entro gennaio 2030; (ix) della **classe 8 (votante)**, che accoglie i fornitori, i vettori ed il locatore degradati, da soddisfarsi in misura pari al 15%, entro gennaio 2030; (x) della **classe 9 (votante)**, che accoglie i fornitori che superano i requisiti di cui all' art. 85, c.3, CCII, da soddisfarsi in misura pari al 15%, entro gennaio 2030; (xi) della **classe 10 (votante)**, che accoglie gli

istituti di credito non garantiti, da soddisfarsi in misura pari all'11%, entro gennaio 2030; (xii) della **classe 11 (votante)**, che accoglie gli istituti di credito garantiti, da soddisfarsi entro gennaio 2030; il creditore garantito da pegno, nella misura del 100% del realizzo, oltre al 10% del debito residuo; gli altri creditori garantiti nel limite del 10%;

C. la suddivisione dei creditori in 11 classi (punti da (ii) a (xii) che precedono), di cui una non votante (classe 1).

-rilevato che la società ricorrente ha fornito i chiarimenti richiesti dal Tribunale con Decreto del 01.04.2025 e dunque è possibile considerare rituale la proposta di concordato, la quale non appare manifestamente inidonea alla soddisfazione dei creditori nella misura proposta e alla conservazione dei valori aziendali;

-verificata la correttezza del procedimento di formazione delle classi;

-visto il parere del Commissario Giudiziale Dr. M. L. MARTA del 31.05.2025;

- ritenuta, nei termini di cui sopra, l'ammissibilità della proposta;

P.Q.M.

Visto l'art. 47 comma 2 CCII;

DICHIARA

APERTA LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

DELEGA

alla procedura il dott. MICHELE DELLI PAOLI

CONFERMA

quale Commissario giudiziale il dott. MARIO LEONARDO MARTA (già nominato nella fase prenotativa);

STABILISCE

Considerato il numero di creditori, l'entità del passivo e la necessità di assicurare la tempestività ed efficacia della procedura, quali date iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori, rispettivamente quella del 10/11/2025 quale data iniziale e quella del

20/11/2025, quale data finale, evidenziandosi come la durata del procedimento di omologazione del concordato preventivo non risulti assoggettata ad un termine perentorio, in quanto l'art. 181 legge fall. prima ed oggi l'art. 113 CCII non dichiara espressamente perentorio tale termine, nonostante le esigenze di speditezza cui il procedimento si deve informare (cfr. Cass, N. 2706 del 2009, pronunciata per la precedente disciplina e che pare invero applicabile anche all'attualità) e considerato ad ogni modo, avuto riguardo alla complessità della procedura ed alle plurime verifiche da compiere, del termine che deve ritenersi ragionevolmente necessario al Commissario giudiziale per redigere e trasmettere la sua relazione a tutti i creditori, entro 45 giorni prima della data iniziale delle votazioni (vedi *infra*);

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 104 CCII, il Commissario giudiziale provveda a comunicare entro il 30/6/2025 a ciascun creditore, al rispettivo indirizzo di p.e.c. (reperibile presso il registro delle imprese) e, in mancanza, a mezzo raccomandata o telefax (presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), il presente provvedimento contenente:

1) la indicazione del termine iniziale e finale per l'espressione del voto; 2) copia integrale della proposta di concordato, delle successive integrazioni e del decreto di apertura; 3) l'indicazione di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, specifico di questa sola procedura, che entro dieci giorni dalla nomina dovrà altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al commissario giudiziale ogni sua eventuale variazione, ovvero un recapito certificato qualificato di cui all'art. 1 comma 1 ter del d.lgs. n. 82/2005; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa comunicazione del suo indirizzo di p.e.c. nel termine previsto, ovvero nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 10 co. 3, senza ulteriori avvisi;

ORDINA

al Commissario giudiziale di comunicare la propria relazione ex art. 105 CCII, entro 45 giorni prima della data iniziale per l'esercizio delle operazioni di voto, agli indirizzi di p.e.c. indicati dai creditori, evidenziandosi come, secondo quanto previsto attualmente dall'art. 9 CCII, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai procedimenti

disciplinati dal Codice della Crisi (a differenza della precedente disposizione di cui all'art. 36 bis che limitava tale previsione ai soli procedimenti relativi all'art. 26 e 36 l.f.);

INVITA

Il Commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 107 CCII, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ad illustrare la sua relazione, al debitore ed a tutti gli altri interessati ed a depositarla nella cancelleria del giudice delegato (Art. 107 co. 2 CCII); alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco di tutti i creditori aventi diritto al voto, con l'indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

AVVISA

Il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, oltre che i creditori, che almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, gli stessi potranno formulare osservazioni e contestazioni a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al Commissario giudiziale; quest'ultimo darà comunicazione ai creditori, al debitore ed a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato, depositando la propria relazione definitiva, previamente comunicata agli interessati, almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto; si applica, per quanto non espressamente riportato, l'art. 107 CCII, da intendersi interamente richiamato.

AVVISA

I creditori che il voto è espresso con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi

ASSEGNA

alla società ricorrente, ai sensi dell'art. 47 co. 4 let. d) CCII, il termine di 15 giorni per il deposito di € 27.832,60 (pari al 20% delle spese di procedura preventivabili [€ 139.163,00 in totale]) (a mezzo bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale), invitando il Commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto dei suddetti termini

DISPONE

che il saldo delle spese di procedura venga depositato almeno 10 giorni prima dell'udienza per l'omologazione

ORDINA

alla società ricorrente di mettere entro 7 giorni a disposizione del Commissario giudiziale le scritture contabili, affinché questi possa effettuare l'annotazione di cui all'art. 103 CCII e poi restituirle al debitore, (che dovrà tenerli a disposizione del Giudice delegato e del Commissario), oltre che al fine di consentire al Commissario di provvedere alle verifiche di cui all'art. 105 CCII;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dagli artt. 47 co. 3 e 45 CCII e che il Commissario giudiziale notifichi, a norma dell'art. 93 CCII, un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'eventuale annotazione sui pubblici registri;

Si confermano gli obblighi informativi mensili a carico della società.

Si comunichi alla società ricorrente ed al Commissario giudiziale.

Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 10.6.2025.

Il Giudice rel.

dott. Michele Delli Paoli

La Presidente

dott.ssa Antonella Dragotto